



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 1949 / 2015

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' VENETA ECORECUPERI S.A.S. RELATIVO ALLA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CONA, IN VIA VALLETTA 38/42.**

Il dirigente

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

**Visti:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- v. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**Vista** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 19261 del 05/03/2015 con cui la ditta VENETA ECORECUPERI S.a.s., con sede legale in Cona, Via Valletta 38/42, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la modifica dell'attività dell'impianto di autodemolizione.;

**constatato** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera t e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- ii. la Provincia di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 05.03.2015 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione;

**Dato atto** che:

- i. con nota prot. n. 34173 del 22.04.2015 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 42431 del 19.05.2015;
- ii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza relativa all'intervento in parola;
- iv. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 01.07.2015 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 56865 del 03.07.2015;
- v. con numero di serie n. 1131762926020 del 12.02.2015 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

**Ritenuto** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

#### **determina**

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 19261 del 05/03/2015 e relativo alla modifica dell'impianto di autodemolizione nel rispetto delle seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 56865 del 03.07.2015 che fa parte integrante della presente determinazione:
  - a. I rifiuti in ingresso dovranno essere destinati esclusivamente ad operazioni di recupero.
  - b. Tutte le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno essere effettuate nel rispetto del D.lgs n. 209/2003.
  - c. Al fine di convogliare le emissioni diffuse generate dal taglio ossiacetilenico dovrà essere utilizzato un filtro carrellato.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla modifica dell'impianto di autodemolizione, acquisito agli atti con protocollo n. 19261 del 05/03/2015.
3. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della provincia di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 07/07/2015, risulta rispettato.

6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta VENETA ECORECUPERI S.a.s. e trasmesso per conoscenza al Comune di Cona, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: [www.politicheambientali.provincia.venezia.it](http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente